



COMUNE DI LOTZORAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 15 Del 14-04-17

**Oggetto: Costituzione Ufficio Provvedimenti Disciplinari (U.P.D.)
Adempimenti D.Lgs n. 165/2001 ss.ii.mm.**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 12:50, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei signori:

RUBIU ANTONELLO	Sindaco	P
Corona Simone	Assessore	P
CINUS ESQUILINO	Vice Sindaco	P
Nieddu Michele	Assessore	P
Tosciri Maria Grazia	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Viridis Agnese

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.16 del 11.04.2017, a firma del Sindaco, avente ad oggetto: “Costituzione Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD) adempimenti Decreto Legislativo n.165/2001 ss.ii.mm.”, che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A, per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato acquisito, ai fini del controllo preventivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Affari Generali, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

Esaminata la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 06.02.2017 “Modifica assetto organizzativo degli uffici comunali, DEFINIZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO”;

Ritenuto di deliberare in merito in conformità alla proposta;

Atteso che:

_ l’art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l’addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l’atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

_ l’art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le “amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie”;

- Considerato che:

_ ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;

_ le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;

_ il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell’infrazione e la presenza o meno del responsabile dell’area con qualifica dirigenziale;

_ le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità:

1) rimprovero verbale;

2) sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni);

3) sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

_ le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica, dirigenziale;

_ ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

- Dato atto che:

_ l’art. 55 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;

_ i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55 la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;

- Visto il vigente regolamento disciplina degli uffici e dei servizi;

- Dato atto che questo comune nell’aver recepito da tempo l’innovazione legislativa, poiché nel pieno esercizio della potestà normativa riconosciuta dal legislatore, ha provveduto a inserire l’UPD in seno al servizio Amministrativo Area degli affari generali;

- Preso atto dell’esigenza di adottare apposito atto diretto a stabilire la specifica composizione dell’UPD, anche alla luce dei recenti orientamenti dell’ANAC rispetto ai molteplici fatti costituenti reato emersi in enti locali, anche di maggiori dimensioni. In particolare l’ANAC ha recentemente prodotto un’interpretazione innovativa, ritenendo che lo svolgimento in capo al segretario comunale di entrambe le funzioni non sia incompatibile con la normativa anticorruzione (dopo un primo orientamento in senso opposto). Anzi l’asserita compatibilità porterebbe a prediligere un soggetto super partes quale è il segretario comunale. Per altro verso l’opportunità di individuare la composizione tenendo conto delle specifiche competenze interne ai servizi escludendo in ogni caso la composizione in forma monocratica del suddetto ufficio;

- Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad istituire l'Ufficio competente ad avviare, riavviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del Responsabile di ciascun Servizio per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, in riferimento a quei procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei servizi;

Preso atto:

a) che per le sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) la competenza è ascrivita all'incaricato di funzioni dirigenziali responsabile del servizio interessato;

b) che per le sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni) l'ufficio si compone in forma collegiale così come segue:

- Segretario Comunale - Responsabile
- Responsabile Servizio Amministrativo
- Responsabile Servizio Tecnico

c) che in caso di necessità i sostituti restano individuati nei sostituti dei titolari di posizione organizzativa, con priorità per i responsabili del servizio di appartenenza;

d) che l'Ufficio collegiale come sopra individuato è operante con la presenza a maggioranza dei propri componenti;

- Di significare:

che l'UPD può avvalersi per l'effettivo esercizio delle funzioni istruttorie e collaborative del personale assegnato al servizio Amministrativo;

che la competenza dell'UPD è relativa ai procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale che comportano sanzioni superiori al rimprovero verbale e superiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per più di 10 giorni come per legge, mentre quelle inferiori restano ascritte al responsabile del servizio interessato;

- Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici;

- Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

_ Con voti unanimi,

DELIBERA

_ DI COSTITUIRE l'Ufficio comunale competente ad avviare, riavviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

a. per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) l'Ufficio sarà composto dal:

Responsabile del Servizio Titolare di P.O di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare;

b. per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni) l'ufficio sarà composto da:

- Segretario Comunale - Responsabile;
- Responsabile del Servizio Amministrativo;
- Responsabile del Servizio Tecnico;

c. in caso di necessità i sostituti restano individuati nei sostituti dei titolari di posizione organizzativa, con priorità per i responsabili del servizio di appartenenza;

_ che l'UPD si avvale per l'effettivo esercizio delle funzioni istruttorie e collaborative del personale assegnato al servizio Amministrativo;

_ Di stabilire:

a. che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di tutti i dipendenti di tutte le categorie del comune di Lotzorai che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

b. che resta la competenza del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i

procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni;

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virdis Agnese

La suesesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.org.it
il giorno 12-05-2017 con pubblicazione n. 102 e trasmessa contestualmente ai capi gruppo consiliari.

Lotzorai, 12-05-2017

Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.

Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita